Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 106° — Numero 44

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Venerdì, 19 febbraio 1965 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TEL. 650-139 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI	ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
Annuo L. 17.030 - Semestrale L. 9.020 - Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 75 - Fascicoli annate arretrate: il doppio	Annuo L. 13.530 - Semestrale L. 7.520 - Trimestrale L. 4.010 - Un fascicolo L. 65 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, Via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 48/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro. Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

MINISTERO DELLA DIFESA - ESERCITO

Ricompense al valor militare

Decreto presidenziale 27 dicembre 1964
registrato alla Corte dei conti addì 30 gennaio 1965
registro n. 8 Esercito, foglio n. 194

Sono conferite le seguenti decorazioni al valor militare:

MEDAGLIA DI BRONZO

BRASS Luigi, nato a Gorizia il 23 agosto 1914, sottotenente f. cpl. reparto arditi Divisione di fanteria « Ferrara » (ora tenente complemento in riserva. — Comandante di plotone arditi, avuto il compito di attaccare un centro di resistenza nemico dominante un valico, dava prova di grande audacia e saldezza di carattere. Due giorni dopo, dislocato col proprio reparto a presidio di una posizione avanzata, attaccato di sorpresa durante la notte da forze preponderanti, reagiva prontamente, guidando i propri uomini in un'aspra lotta corpo a corpo. Ferito, continuava a combattere con slancio ed ardimento, costringendo il nemico a ripiegare. Solo al termine del combattimento e dopo l'arrivo di rinforzi, accettava di essere ricoverato in luogo di cura. — Montenegro, aprile-giugno 1942.

LUPI Eugenio, nato a Torino il 17 gennaio 1898, capitano f. cpl. 152° Battaglione coloniale - 7ª brigata (ora tenente colonnello cpl. ris.). — Comandante di compagnia in retroguardia, fatto segno da intenso fuoco di forti gruppi ribelli, che protetti da fitta vegetazione erano riusciti ad avvicinarsi alla colonna, li attaccava audacemente con il lancio di bombe a mano, infliggendo loro sensibili perdite e disperdendoli. Nell'azione veniva gravemente ferito. — Annò (Galla Sidama), 5 giugno 1941.

STILLITTANO Giuseppe, nato a Reggio Calabria il 4 marzo 1917, sottotenente f. cpl. 11° Reggimento bersaglieri - XV Battaglione (ora tenente cpl. ris.). — Comandante di plotone bersaglieri, durante otto ore di aspra lotta, trascinava con coraggio ed ardimento i propri uomini a ripetuti e cruenti contrassalti, noncurante del pericolo, sempre primo tra i primi. Riusciva così a mantenere il possesso della contesa posizione, infliggendo al nemico gravi perdite. — Sivo Brdo (Croazia), 7 agosto 1943.

CROCE AL VALOR MILITARE

PANDOLFINI Carlo, nato a Patti (Messina) il 20 luglio 1912, tenente f. cpl. comando Divisione di fanteria « Brescia » (ora capitano cpl. ris.). — Addetto alla sezione operazioni, informazioni e servizi di un comando di Divisione, nel corso di aspri combattimenti che avevano prodotto l'isolamento di una parte della Divisione, si affriva volontariamente di riprendere contatto col grosso delle forze, attraverso terreno occupato e battuto dal nemico. Avvistato dall'avversario ed inseguito da mezzi blindati, riusciva, benchè il proprio automezzo fosse stato più volte perforato da proiettili, a raggiungere il Comando superiore, fornendo tutte le indicazioni per il contrattacco, in seguito al quale veniva realizzato il ricongiungimento delle forze. — El Dabà (Marmarica), 1° luglio 1942.

(1011)

Decreto presidenziale 1° dicembre 1964
registrato alla Corte dei conti il 19 gennaio 1965
registro n. 4 Esercito, foglio n. 256

E' concessa ai sottonotati militari la croce al valor militare in commutazione della croce al merito di guerra già loro conferita da comandi mobilitati per atti specifici di valore compiuti in combattimento durante la guerra 1915-18:

Determinazione ministeriale in data 16 maggio 1919

CRIVELLENTE Aldo, nato a Villabartolomea (Verona) il 12 giugno 1894, tenente 56° Reggimento fanteria. — Comandante di sezione mitragliatrici, durante un contrattacco nemico, di propria iniziativa si portava in posizione idonea per mitragliare l'avversario alle spalle. — Quota 144, 16 settembre 1916.

Determinazione del Comando della 3ª Armata
in data 6 luglio 1918

D'ALESSANDRO Alessandro, nato a Cremona il 25 ottobre 1896, tenente 31° Raggruppamento d'assedio (ora tenente colonnello art. cpl. in congedo assoluto). — Incaricato dello spostamento urgente di due batterie d'assedio minacciate dal nemico, assolveva il compito con sprezzo del pericolo ed elevato senso del dovere, sotto violento tiro nemico. — Piave, 16 giugno 1918.

Determinazione del Comando della 35ª Divisione
in data 20 gennaio 1919

FABBRI Fernando, nato a Roma il 7 ottobre 1895, sergente maggiore 62° Reggimento fanteria. — Addetto ad un Comando di brigata, assolse i compiti affidatigli con grande capacità ed ardimento. — Macedonia Serba, settembre 1918.

Determinazione del Comando del XVI Corpo d'armata
in data 10 dicembre 1918

GIAMPAOLI Giuseppe, nato a Peglio (Pesaro) il 3 giugno 1893, caporal magiore 1° Reggimento artiglieria da montagna (ora sergente in congedo assoluto), — Capo pezzo ardito, intelligente ed attivo, nel corso di un violento combattimento condotto a distanza ravvicinata, dava prova di ammirevole coraggio e slancio nell'assolvimento del suo compito, concorrendo col fuoco del suo pezzo ad infliggere al nemico gravi perdite. — Albania, gennaio 1918.

Determinazione del Comando della Divisione militare
territoriale di Genova in data 6 marzo 1924

GAZZOLA Felice, nato a Torino il 4 ottobre 1887, tenente addetto all'intendenza del Corpo di spedizione in Libia (ora colonnello in congedo assoluto). — Per il coraggio e l'ardimento dimostrati in vari combattimenti. — Libia, 1911-1912.

Determinazione ministeriale in data 2 aprile 1922

MIRAGLIA Ettore, nato a Bari il 19 marzo 1888, tenente in servizio al Commissariato di Beni Ulid (ora generale di brigata in congedo assoluto). — Per le prove di coraggio ed ardimento date in combattimento. — Beni Ulid (Tripolitania), 1 maggio-8 luglio 1915.

Determinazione del Comando VI Corpo d'armata
in data 26 gennaio 1919

OPPIZZI Carlo, nato a Venezia il 15 novembre 1884, maggiore 46° Reggimento artiglieria da campagna. — Per il contegno coraggioso ed ardito tenuto in combattimento. — Monte Grappa, 24 ottobre-2 novembre 1918.

(675)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 ottobre 1964, n. 1610.

Trasferimento del territorio della provincia di Belluno dalla circoscrizione territoriale del Commissariato per la liquidazione degli usi civici con sede in Trieste a quello con sede in Venezia che comprende le provincie di Belluno, Padova, Rovigo, Treviso, Venezia, Verona e Vicenza.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 27 della legge 16 giugno 1927, n. 1766, sul riordinamento degli usi civici;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 19 aprile 1958, n. 536, che modifica le circoscrizioni territoriali dei Commissariati per la liquidazione degli usi civici con sede in Trieste, Venezia, Milano, Bologna, Roma e Napoli;

Visto lo Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia di cui alla legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1;

Considerato che la circoscrizione territoriale del Commissariato per la liquidazione degli usi civici con sede in Trieste comprende oltre i territori delle provincie di Gorizia e di Udine e dei comuni di Trieste, Duino-Aurisina, Monrupino, Muggia, San Dorligo della Valle e Sgonico, che costituiscono il territorio della Regione Friuli-Venezia Giulia, anche il territorio della provincia di Belluno;

Considerato che per effetto dello Statuto anzidetto le funzioni amministrative, in materia di usi civici, nel territorio della Regione, sono esercitate dalla Regione Friuli-Venezia Giulia e che pertanto si ravvisa la necessità di trasferire il territorio della provincia di Belluno, non compreso nel territorio della Regione, dalla circoscrizione territoriale del Commissariato per la liquidazione degli usi civici con sede in Trieste a quella del Commissariato per la liquidazione degli usi civici con sede in Venezia;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Il territorio della provincia di Belluno è trasferito dalla circoscrizione territoriale del Commissariato per la liquidazione degli usi civici con sede in Trieste a quella del Commissariato per la liquidazione degli usi civici con sede in Venezia, che pertanto comprende le provincie di Belluno, Padova, Rovigo, Treviso, Venezia, Verona e Vicenza.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 ottobre 1964

Per il Presidente della Repubblica

Il Presidente del Senato
MERZAGORA

FERRARI AGGRADI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 febbraio 1965
Atti del Governo, registro n. 190, foglio n. 99. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 gennaio 1965, n. 21.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Scuola media statale « Verrio Flacco » di Palestrina (Roma).

N. 21. Decreto del Presidente della Repubblica 8 gennaio 1965, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della Scuola media statale « Verrio Flacco » di Palestrina (Roma), viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 febbraio 1965
Atti del Governo, registro n. 190, foglio n. 86. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 gennaio 1965, n. 22.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Scuola media statale di Balestrate (Palermo).

N. 22. Decreto del Presidente della Repubblica 8 gennaio 1965, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della Scuola media statale di Balestrate (Palermo), viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 febbraio 1965
Atti del Governo, registro n. 190, foglio n. 87. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 gennaio 1965, n. 23.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della Parrocchia di Santa Maria in borgo omonimo del comune di Grugliasco (Torino).

N. 23. Decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1965, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Torino, in data 15 giugno 1963, integrato con dichiarazione del 18 maggio 1964, relativo alla erezione della Parrocchia di Santa Maria in borgo omonimo del comune di Grugliasco (Torino).

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 febbraio 1965
Atti del Governo, registro n. 190, foglio n. 92. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 gennaio 1965, n. 24.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della Parrocchia dell'Immacolata in località Maiano del comune di Sessa Aurunca (Caserta).

N. 24. Decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1965, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Sessa Aurunca in data 1° marzo 1964, integrato con dichiarazione del 3 luglio 1964, relativo alla erezione della Parrocchia dell'Immacolata in località Maiano del comune di Sessa Aurunca (Caserta).

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 febbraio 1965
Atti del Governo, registro n. 190, foglio n. 105. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 gennaio 1965, n. 25.

Riconoscimento della personalità giuridica della « Pia Unione delle Ancelle di Maria Immacolata a servizio della Chiesa », con sede in Ceccano (Frosinone).

N. 25. Decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1965, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della « Pia Unione delle Ancelle di Maria Immacolata a servizio della Chiesa », con sede in Ceccano (Frosinone), e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 febbraio 1965
Atti del Governo, registro n. 190, foglio n. 91. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 gennaio 1965.

Conferma in carica del presidente dell'Ente nazionale per la prevenzione degli infortuni.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 25 ottobre 1938, n. 2176, relativo alla costituzione dell'Ente nazionale di propaganda per la prevenzione infortuni;

Vista la legge 19 dicembre 1952, n. 2390, concernente la riorganizzazione giuridica dell'Ente nazionale per la prevenzione degli infortuni;

Visto il proprio decreto 18 dicembre 1954, n. 1512, con il quale è stato approvato il nuovo statuto dello Ente nazionale per la prevenzione degli infortuni;

Visto l'art. 4 dello statuto citato;

Visto il proprio decreto 18 febbraio 1960, con il quale il dott. Osvaldo Molinari è stato confermato presidente dell'Ente nazionale per la prevenzione degli infortuni;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;

Decreta:

Il dott. Osvaldo Molinari è riconfermato per un quadriennio nella carica di presidente dell'Ente nazionale per la prevenzione degli infortuni (E.N.P.I.).

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 13 gennaio 1965

SARAGAT

DELLE FAVE

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 gennaio 1965
Registro n. 1 Lavoro e prev. soc., foglio n. 246. — MAUCERI

(964)

DECRETO MINISTERIALE 16 gennaio 1965.

Trasformazione della sezione di Manifattura tabacchi di Adria in reparto di lavorazione della Manifattura tabacchi di Venezia.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 4 delle disposizioni sull'ordinamento centrale e periferico dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, approvato con decreto ministeriale 5 luglio 1928, registrato alla Corte dei conti il 10 settembre 1928, registro n. 1 Monopoli, foglio n. 54;

Visto il decreto ministeriale 29 novembre 1963, numero 00/16482, con il quale è stata istituita in Adria una sezione di Manifattura tabacchi, aggregata alla Manifattura tabacchi di Venezia;

Ritenuta l'opportunità, nell'interesse del servizio, di trasformare detta sezione di Manifattura in reparto di lavorazione della Manifattura tabacchi di Venezia;

Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato nell'adunanza del 16 dicembre 1964;

Decreta:

La sezione di Manifattura tabacchi di Adria è trasformata in reparto di lavorazione della Manifattura tabacchi di Venezia.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 16 gennaio 1965

Il Ministro: TREMELLONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 febbraio 1965
Registro n. 1 Monopoli, foglio n. 365. — MONACELLI

(985)

DECRETO MINISTERIALE 28 gennaio 1965.

Retribuzioni medie, ai fini contributivi, per il personale salariato dipendente dalle aziende alberghiere della provincia di Brescia.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 35, primo comma, del testo unico delle norme sugli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, concernente la possibilità di determinare appositi salari medi, per particolari categorie di lavoratori, ai fini del calcolo dei contributi dovuti per gli assegni familiari;

Visto l'art. 5 del decreto luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 692, sulla validità dei salari medi per la determinazione della retribuzione imponibile ai fini contributivi;

Visti gli articoli 2, sub. 6, ultimo comma, e 17, primo comma, della legge 4 aprile 1952, n. 218, circa la possibilità di stabilire, per determinate categorie, apposite tabelle di retribuzioni medie agli effetti del calcolo dei contributi dovuti per le assicurazioni invalidità vecchiaia e superstiti, tubercolosi e disoccupazione involontaria;

Visto l'art. 1, primo comma, del decreto legislativo luogotenenziale 15 aprile 1946, n. 238, modificato dall'art. 8 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 25 gennaio 1947, n. 14, sulla estensione delle disposizioni contenute nel decreto luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 692, ai fini del calcolo dei contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro;

Visto l'art. 1, secondo comma, della legge 19 febbraio 1951, n. 74, che estende le norme contenute nel decreto luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 692, sulla determinazione degli elementi della retribuzione da considerarsi ai fini del calcolo dei contributi dovuti allo Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie;

Visto l'art. 10, primo comma, della legge 14 febbraio 1963, n. 60, concernente la determinazione del contributo dovuto alla Gestione case per lavoratori;

Visto l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818, portante le norme di attuazione e di coordinamento della legge 4 aprile 1952, numero 218;

Sentito il Comitato speciale per gli assegni familiari;

Sentite le Organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Art. 1.

Agli effetti della commisurazione dei contributi dovuti all'Istituto nazionale della previdenza sociale, all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, nonchè all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie ed alla Gestione case per lavoratori, le retribuzioni medie mensili per il personale salariato dipendente dalle aziende alberghiere di Brescia e provincia sono determinate nelle misure stabilite nella tabella allegata al presente decreto.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana con effetto dal 1° febbraio 1964.

Roma, addì 28 gennaio 1965

Il Ministro: DELLE FAVE

Tabella delle retribuzioni medie, ai fini contributivi, per i dipendenti dalle aziende alberghiere della provincia di Brescia

CATEGORIE DEL PERSONALE	Alberghi di 1ª categoria	Alberghi di 2ª categoria e pensioni di 1ª categoria	Alberghi di 3ª e 4ª categoria pensioni di 2ª e 3ª categoria locande
A) *Esclusa la zona del lago di Garda*			
1ª categoria . . .	66.000	64.000	—
2ª categoria . . .	56.000	54.000	52.000
3ª categoria . . .	50.000	48.000	46.000
Non apprendisti di età inferiore ai 18 anni	37.000	35.000	33.000
B) *Zona del lago di Garda*			
1ª categoria . . .	90.000	79.000	—
2ª categoria . . .	70.000	67.000	65.000
3ª categoria . . .	53.000	51.000	49.000
Non apprendisti di età inferiore ai 18 anni	37.000	35.000	33.000

Note: Gli importi di cui alla presente tabella si ritengono comprensivi di tutti gli elementi della retribuzione, compresi, quindi, il vitto, l'alloggio, la gratifica natalizia, le ferie e le festività.

La differenza salariale per i lavoratori di età inferiore ai 18 anni, agli effetti dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, s'intende riferita ai lavoratori di 3ª categoria.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
DELLE FAVE

(1014)

DECRETO MINISTERIALE 4 febbraio 1965.

Classificazione tra le provinciali di una strada in provincia di Potenza.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 12 febbraio 1958, n. 126 e la legge 16 settembre 1960, n. 1014;

Vista la deliberazione in data 1° giugno 1964, n. 156, con la quale l'Amministrazione provinciale di Potenza ha chiesto la classificazione tra le provinciali della strada di bonifica Bella-Torrente Varlatana: dalla strada provinciale n. 14 Bellese al torrente Varlatana, con allacciamento tra loro degli abitati di Bella, Sant'Antonio dei Casilini, San Cataldo ed Avigliano, di km. 23+060;

Visto il voto del Consiglio superiore dei lavori pubblici in data 23 ottobre 1964, n. 1852, con il quale il detto Consesso ha riconosciuto che la strada in parola ha i requisiti voluti dall'art. 4 della citata legge n. 126;

Ritenuto che la strada suindicata può essere, pertanto, classificata provinciale ai sensi dell'art. 10 della legge n. 126;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti della legge 12 febbraio 1958, n. 126, e della legge 16 settembre 1960, n. 1014, è classificata provinciale la strada Bella-Torrente Varlatana, della lunghezza di km. 23+060.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 4 febbraio 1965

Il Ministro: MANCINI

(913)

DECRETO MINISTERIALE 10 febbraio 1965.

Nomina del nuovo presidente della Giunta della Camera di commercio, industria e agricoltura di Lucca.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E FORESTE

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, concernente la soppressione dei Consigli e degli Uffici provinciali dell'economia e la ricostituzione delle Camere di commercio, industria e agricoltura e degli Uffici provinciali dell'industria e del commercio;

Visto il decreto interministeriale 12 febbraio 1946, con il quale il comm. Francesco Andreini venne nominato presidente della Giunta della Camera di commercio, industria e agricoltura di Lucca;

Visti i provvedimenti prefettizi, con i quali, ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, della legge 12 luglio 1951, n. 560, e della legge 29 dicembre 1956, n. 1560, sono stati nominati, con l'approvazione ministeriale, i componenti della predetta Giunta;

Considerato che il comm. Francesco Andreini ha rassegnato le dimissioni dalla carica ed occorre effettuare la sua sostituzione;

Considerata l'opportunità di provvedere al completo rinnovamento degli organi amministrativi della predetta Camera, dato il periodo trascorso dalla loro nomina ed in relazione ai mutamenti verificatisi nella situazione economica della provincia di Lucca;

Decreta:

Art. 1.

Sono accolte le dimissioni del comm. Francesco Andreini dalla carica di presidente della Giunta della Camera di commercio, industria e agricoltura di Lucca.

Art. 2.

La Giunta della Camera di commercio, industria e agricoltura di Lucca è sciolta.

Art. 3.

Il dott. Osvaldo Bini è nominato presidente della Giunta della Camera di commercio, industria e agricoltura di Lucca.

Art. 4.

Il prefetto di Lucca, ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, della legge 12 luglio 1951, n. 560 e della legge 29 dicembre 1956, n. 1560, disporrà i provvedimenti necessari alla ricostituzione della Giunta di detta Camera.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 10 febbraio 1965

Il Ministro per l'industria e il commercio
MEDICI

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
FERRARI AGGRADI

(984)

DECRETO MINISTERIALE 10 febbraio 1965.

Liquidazione coatta amministrativa della Società cooperativa « Consorzio cooperative commissionario », con sede in Milano, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze dell'ispezione effettuata in data 29 gennaio 1965 alla Società cooperativa « Consorzio cooperative commissionario », con sede in Milano, dalle quali si rileva che l'Ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la Cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del Codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La Società cooperativa « Consorzio cooperative commissionario », con sede in Milano, costituita con rogito dott. Fornoni Renato in data 4 settembre 1962, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del Codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e il dott. Ligotti Amedeo ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 10 febbraio 1965

p. *Il Ministro*: MARTONI

(955)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione alla provincia di Mantova ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 12 febbraio 1965, la provincia di Mantova viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 211.300.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1021)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione all'Amministrazione dell'ospedale di circolo di Lecco (Como) ad istituire una scuola per infermiere ed infermieri generici con sede presso l'Ospedale stesso.

Con decreto in data 19 gennaio 1965, n. 300.16.III.34/2.1387 del Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione, l'Amministrazione dell'ospedale di circolo di Lecco (Como) viene autorizzata ad istituire in base alla legge 29 ottobre 1954, n. 1046, una scuola per infermiere ed infermieri generici con sede presso l'Ospedale stesso.

(986)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Revoca del Consiglio di amministrazione del Consorzio fra cooperative di produzione e lavoro « L'Indipendente », con sede in Foggia e nomina di un amministratore provvisorio.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 8 febbraio 1965, è stato revocato il Consiglio di amministrazione del Consorzio fra cooperative di produzione e lavoro « L'Indipendente », con sede in Foggia, costituito con decreto del Presidente della Repubblica in data 7 dicembre 1951, ed è stato nominato un amministratore provvisorio nella persona del sig. Antonio Tarquinio.

(1024)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Modificazioni allo statuto del Consorzio irriguo di miglioramento fondiario « Associazione d'irrigazione dell'agro dell'Ovest-Sesia », con sede in Vercelli.

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste n. 1702, in data 12 febbraio 1965, sono state approvate, ai sensi e per gli effetti degli articoli 60 e 71 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, le modifiche allo statuto del Consorzio di miglioramento fondiario « Associazione d'irrigazione dell'agro dell'Ovest-Sesia », con sede in Vercelli, deliberate dall'assemblea elettiva dell'Ente nella seduta del 17 novembre 1964.

(1055)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 33

Corso dei cambi del 18 febbraio 1965 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	624,84	624,85	624,87	624,85	624,845	624,83	624,85	624,85	624,83	624,83
$ Can.	580,43	580,65	581 —	580,80	580,40	580,76	580,80	580,90	580,80	580,75
Fr. Sv.	144,32	144,325	144,2050	144,33	144,30	144,33	144,3175	144,32	144,34	144,34
Kr D.	90,34	90,34	90,39	90,355	90,25	90,36	90,345	90,35	90,36	90,35
Kr N.	87,36	87,36	87,36	87,365	87,30	87,37	87,37	87,36	87,38	87,36
Kr. Sv.	121,67	121,66	121,67	121,68	121,60	121,68	121,665	121,67	121,68	121,67
Fol.	173,91	173,92	173,93	173,92	173,92	173,92	173,91	173,92	173,92	173,92
Fr B.	12,59	12,591	12,5925	12,59375	12,59	12,59	12,5915	12,59	12,59	12,59
Franco francese	127,50	127,515	127,50	127,52	127,50	127,51	127,52	127,50	127,52	127,51
Ls.	1746,20	1746,30	1746,30	1746,40	1745,75	1746,52	1746,25	1746,50	1746,60	1746,25
Dm. occ.	157,05	157,10	157,07	157,11	157,09	157,08	157,10	157,05	157,08	157,11
Scell. Austr.	24,18	24,175	24,18	24,185	24,15	24,17	24,17875	24,18	24,17	24,175
Escudo Port.	21,78	21,78	21,78	21,795	21,80	21,78	21,78	21,79	21,79	21,78

Media dei titoli del 18 febbraio 1965

Titolo	Valore
Rendita 5 % 1935	100,55
Redimibile 3,50 % 1934	99,50
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	83,90
Id. 5 % (Ricostruzione)	97,10
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	95,90
Id. 5 % (Città di Trieste)	96,20
Id. 5 % (Beni Esteri)	96,10
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1965)	100,60
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1966)	100,65
Id. 5 % (» 1° gennaio 1968)	101,075
Id. 5 % (» 1° aprile 1969)	100,90
Id. 5 % (» 1° gennaio 1970)	101,35
Id. 5 % (» 1° gennaio 1971)	101,35
Id. 5 % (» 1° aprile 1973)	101,30
B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	100,325

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 18 febbraio 1965

Valuta	Cambio
1 Dollaro USA	624,85
1 Dollaro canadese	580,80
1 Franco svizzero	144,324
1 Corona danese	90,35
1 Corona norvegese	87,367
1 Corona svedese	121,672
1 Fiorino olandese	173,915
1 Franco belga	12,593
1 Franco francese	127,52
1 Lira sterlina	1746,325
1 Marco germanico	157,105
1 Scellino austriaco	24,182
1 Escudo Port.	21,787

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Concorso per esame a sessantatre posti di aiutante ufficiale giudiziario

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, con cui è stato approvato l'ordinamento degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari;

Vsta la legge 11 giugno 1962, n. 546, riguardante le modifiche all'ordinamento predetto;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esame a sessantatre posti di aiutante ufficiale giudiziario.

Tre posti sono riservati a candidati che, oltre a conseguire l'idoneità nelle prove obbligatorie di esame, superino anche la prova facoltativa di lingua tedesca, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 novembre 1951, n. 1396, recante norme di attuazione dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige.

Si applicano le disposizioni di legge che prevedono riserve di posti nei pubblici concorsi per l'Amministrazione statale a favore di particolari categorie di concorrenti.

Art. 2.

Requisiti per l'ammissione al concorso

Sono ammessi al concorso coloro che, alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda, siano in possesso dei seguenti requisiti:

1) cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

2) età non inferiore agli anni 21 e non superiore agli anni 30. Si applicano le disposizioni che elevano il limite di età per l'ammissione ai pubblici concorsi per impieghi statali;

3) buona condotta;

4) idoneità fisica ad esercitare utilmente le funzioni di aiutante ufficiale giudiziario. Il Ministro ha facoltà di sottoporre a visita di controllo i vincitori del concorso.

Gli aspiranti debbono aver conseguito il diploma di licenza di scuola media inferiore o titolo equipollente.

Non sono ammessi al concorso coloro che siano stati esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti, dichiarati decaduti ai sensi dell'art. 127, lettera *d*) del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione. Al concorso sono ammesse le donne.

Il Ministro può disporre, con decreto motivato, la esclusione dal concorso soltanto per difetto dei requisiti prescritti.

Art. 3.

Elevazione del limite massimo di età

Il limite massimo di età è elevato:

1) di anni due per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di ammissione al concorso, più un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

2) di anni cinque per gli ex combattenti e per coloro che appartengono a categorie assimilate, per i profughi di cui alla legge 4 marzo 1952, n. 137, e successive estensioni;

3) il limite massimo di età è elevato ad anni 39:

a) per gli ex combattenti decorati al valor militare promossi per merito di guerra;

b) per i capi di famiglia numerosa.

Le elevazioni di cui al n. 1) si cumulano con le elevazioni contemplate nei numeri 2) e 3), purchè complessivamente non superino i 40 anni;

4) il limite massimo di età è elevato a 40 anni, ritenendosi assorbita ogni altra elevazione, per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale;

5) ai candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite massimo di età di anni 40, il periodo intercorso tra il 5 settembre 1938 e il 9 agosto 1944;

6) per gli assistenti ordinari di Università o di Istituti di istruzione universitaria, cessati dal servizio per motivi non disciplinari, il limite massimo di età è aumentato di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente, mentre per gli assistenti straordinari, volontari e incaricati, sia in attività che cessati per ragione di carattere non disciplinare, tale limite è aumentato di un periodo pari alla metà del servizio prestato presso l'Università o l'Istituto. In ogni caso i predetti assistenti non devono aver superato i 40 anni;

7) il limite massimo di età è elevato a 55 anni, ritenendosi assorbita ogni altra elevazione:

per i mutilati e invalidi di guerra o per la lotta di liberazione;

per i mutilati e invalidi civili per fatti di guerra;

per i mutilati ed invalidi per servizio;

per gli invalidi civili e per coloro ai quali è stato esteso lo stesso beneficio da specifiche disposizioni di legge, esclusi gli invalidi indicati all'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375;

8) il limite massimo di età è elevato a 45 anni:

a) per il personale licenziato dagli enti di diritto pubblico e da altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti alla vigilanza dello Stato, e comunque interessanti la finanza statale, soppressi e messi in liquidazione in applicazione della legge 4 dicembre 1956, n. 1404;

b) per coloro i quali, prestando servizio al 31 dicembre 1961 ed essendo in possesso degli altri requisiti richiesti, dal decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, numero 1229, prestino servizio presso gli uffici degli ufficiali giudiziari;

c) i messi di conciliazione, in possesso dei titoli prescritti, che esercitino o abbiano esercitato le funzioni di ufficiale giudiziario o aiutante ufficiale giudiziario;

9) si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

a) del personale civile di ruolo in servizio nell'Amministrazione statale e del personale civile collocato nei ruoli aggiunti, già ruoli speciali transitori, in servizio nell'Amministrazione statale e degli operai di ruolo dello Stato;

b) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, abbiano cessato dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

Art. 4.

Domanda di ammissione e termine per la presentazione

La domanda di ammissione al concorso, di cui si allega uno schema, redatta su carta da bollo, intestata al Ministero di grazia e giustizia, deve essere presentata o spedita, a mezzo di raccomandata postale, al Procuratore della Repubblica, nella cui giurisdizione l'aspirante dimora, entro e non oltre due mesi dalla pubblicazione del presente bando sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Gli aspiranti residenti all'estero potranno, nel termine predetto, presentare la domanda di ammissione alle autorità diplomatiche o consolari del territorio ove dimorano.

Gli aspiranti debbono dichiarare nella domanda:

1) cognome e nome;

2) la data e il luogo di nascita e, per coloro che alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda, abbiano superato il 30° anno di età, i titoli che danno diritto alla elevazione del limite massimo di età per l'ammissione al concorso;

3) il possesso della cittadinanza italiana;

4) il Comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

5) le eventuali condanne penali riportate e gli eventuali procedimenti penali pendenti a loro carico o la inesistenza di qualsiasi precedente o pendenza penale;

6) il titolo di studio posseduto, con l'esatta indicazione della data e dell'Istituto presso il quale è stato conseguito;

7) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;
8) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Non saranno ammessi al concorso gli aspiranti che presenteranno o spediranno la domanda di ammissione oltre il termine prescritto.

Art. 5.

Documenti da produrre per comprovare il diritto alla elevazione del limite massimo di età, a precedenza o a preferenza

I concorrenti che abbiano superato la prova orale e che possono far valere titoli per la elevazione del limite massimo di età, per la precedenza, o per la preferenza a parità di merito, devono far pervenire, a mezzo di raccomandata postale, al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale dell'organizzazione giudiziaria - Ufficio III, entro il termine perentorio di giorni venti dall'invito, i relativi documenti redatti come segue:

1) gli ex combattenti e categorie assimilate presenteranno copia dello stato di servizio o del foglio matricolare e la dichiarazione integrativa su carta da bollo;

2) i decorati al valore militare, i feriti di guerra ed i promossi per merito di guerra, gli insigniti di croce al merito di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

3) i mutilati e gli invalidi di guerra o per la lotta di liberazione o i mutilati ed invalidi per fatti di guerra dovranno produrre il decreto di concessione della pensione oppure il certificato mod. 69, rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, o, in mancanza, apposita attestazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera per gli invalidi di guerra ai sensi e per gli effetti degli articoli 4 e 10 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1952, n. 1176;

4) i mutilati ed invalidi per servizio dovranno produrre il decreto di concessione della pensione, oppure il documento istituito con decreto ministeriale 23 marzo 1948 (mod. 69-*ter*), rilasciato dall'Amministrazione da cui dipendevano all'atto in cui contrassero l'invalidità;

5) gli orfani dei caduti in guerra o per la lotta di liberazione, gli orfani dei caduti per fatti di guerra, dovranno dimostrare tale loro qualità, mediante certificato rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra;

6) gli orfani dei caduti per servizio, dovranno dimostrare tale loro qualità mediante apposito attestato, rilasciato dall'Amministrazione da cui dipendeva il genitore deceduto per causa di servizio, oppure mediante il certificato rilasciato dal competente Ufficio del lavoro, ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 della legge 24 febbraio 1953, n. 142;

7) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra o per la lotta di liberazione ed i figli degli invalidi per fatti di guerra, dovranno dimostrare tale loro qualità mediante certificato su carta da bollo rilasciato dal sindaco attestante che il padre o la madre fruisce di pensione di guerra; detto certificato deve contenere altresì la indicazione della categoria e la tabella di pensione assegnata;

8) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio dovranno produrre un certificato, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco attestante che il padre o la madre fruisce di pensione per mutilazione o invalidità contratte per causa di servizio;

9) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti indicati nei precedenti numeri 5) e 6), nonchè le madri, le mogli e le sorelle vedove o nubili dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno esibire un certificato su carta bollata, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza, attestante tale loro qualità;

10) i reduci dalla deportazione o dall'internamento dovranno produrre apposita attestazione, su carta da bollo, rilasciata dal prefetto della Provincia competente, ai sensi dello art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

11) coloro che appartengono ad una delle categorie di profughi indicati nella legge 4 marzo 1952, n. 137, e successive estensioni, dovranno comprovare tale loro qualità mediante apposita attestazione, su carta da bollo, rilasciata dal prefetto ai sensi dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117. Sono anche valide le attestazioni già rilasciate in applicazione del decreto legislativo 3 settembre 1947, n. 885 e del decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104;

12) coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, produrranno copia dei relativi provvedimenti;

13) i candidati colpiti dalle abrogate leggi razziali presenteranno un certificato in carta legale della competente autorità israelitica;

14) gli impiegati di ruolo e gli operai di ruolo delle Amministrazioni dello Stato, dovranno produrre copia dello stato matricolare, su carta da bollo, con la indicazione delle note di qualifica riportate.

Coloro che hanno frequentato con esito favorevole i corsi di preparazione o di integrazione previsti dall'art. 150 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, dovranno produrre, inoltre, il relativo attestato con la indicazione del punteggio conseguito;

15) gli impiegati non di ruolo delle Amministrazioni dello Stato, dovranno produrre un certificato, su carta da bollo, rilasciato dall'Amministrazione di appartenenza, dal quale risultino gli estremi del provvedimento di assunzione in servizio, nonchè la data di inizio, la durata e la natura del servizio prestato e le qualifiche rportate;

16) i coniugati con o senza prole, i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza, e i capi di famiglia numerosa dovranno produrre lo stato di famiglia, dal quale risulti che la famiglia è costituita da almeno 7 figli viventi, computando tra essi anche i figli caduti in guerra;

17) i concorrenti già appartenenti agli Enti soppressi ai sensi di legge 4 dicembre 1956, n. 1404, dovranno produrre un certificato, in carta bollata, da cui risulti la data di cessazione del rapporto d'impiego con detti Enti;

18) i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, abbiano cessato dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili, dovrano produrre apposita attestazione, su carta bollata, dell'autorità militare;

19) gli assistenti ordinari di Università o di Istituti di istruzione universitaria cessati dal servizio per motivi non disciplinari e gli assistenti straordinari volontari od incaricati, sia in attività che cessati dal servizio per motivi di carattere non disciplinare dovranno presentare un certificato del rettore dell'Università, o del capo dell'Istituto di istruzione universitaria attestante la qualifica rivestita e, rispettivamente, il periodo di appartenenza ai ruoli per gli assistenti ordinari e il periodo di servizio prestato presso l'Università o l'Istituto di istruzione universitaria per gli altri assistenti. Per tutti coloro che abbiano cessato dal servizio il certificato indicherà i motivi della cessazione.

20) gli amanuensi di cancelleria, gli amanuensi degli ufficiali giudiziari e i messi di conciliazione, dovranno produrre un certificato in bollo, rilasciato dal capo dell'ufficio giudiziario da cui dipendono dal quale risultino gli estremi del provvedimento di assunzione e la durata del lodevole servizio presato;

21) i mutilati e gli invalidi civili dovranno produrre apposita attestazione rilasciata dal competente Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione.

Art. 6.

Prove obbligatorie di esame

L'esame di concorso consta di due prove scritte, di una prova orale e di una prova prativa di dattilografia.

Le due prove scritte, che avranno luogo in due giorni distinti, consisteranno:

1) nello svolgimento di un tema di nozioni di procedura riguardanti la notificazione degli atti in materia civile;

2) nello svolgimento di un tema di nozioni di procedura riguardanti la notificazione degli atti in materia penale;

La prova orale verterà su nozioni riguardanti la notificazione degli atti in materia civile e penale, sulla legislazione cambiaria e sull'ordinamento degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari.

Gli aspiranti dovranno, inoltre, sostenere una prova pratica di dattilografia.

Il diario delle prove scritte sarà fissato con successivo decreto.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La prova orale e quella pratica di dattilografia non si intenderanno superate se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi in ciascuna di esse.

La votazione complessiva è stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle due prove scritte, del voto riportato nella prova pratica, del voto riportato nella prova orale e dei voti attribuiti a coloro che abbiano documentato il possesso dei requisiti richiesti dall'art. 33 della legge 11 giugno 1962, n. 546.

I concorrenti dichiarati idonei saranno classificati secondo il numero totale dei voti riportati. In caso di parità di voto si applicheranno le disposizioni dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Saranno dichiarati vincitori del concorso i primi classificati nella graduatoria degli idonei nel limite dei posti messi a concorso salve le quote riservate ai sensi dell'art. 1 del presente decreto.

I concorrenti dichiarati idonei in eccedenza al numero dei posti messi a concorso non acquisteranno alcun diritto a coprire quelli che si facciano successivamente vacanti.

Art. 7.

Prova facoltativa di lingua tedesca

L'esame facoltativo di lingua tedesca consta di una prova scritta e di una prova orale.

La prova scritta consiste nella traduzione dall'italiano in tedesco e dal tedesco in italiano di due brani di prova (uno per ciascuna traduzione) scelti dalla Commissione esaminatrice. Il testo del brano in lingua tedesca è comunicato ai candidati soltanto mediante dettatura. La prova avrà luogo in Roma il giorno successivo all'espletamento delle prove scritte obbligatorie.

Durante detta prova è consentito l'uso del vocabolario.

La prova orale è diretta ad accertare, oltre che la conoscenza della lingua tedesca, anche la capacità del candidato a conversare senza difficoltà nella lingua medesima.

Sono ammessi a sostenere la prova orale i concorrenti che abbiano conseguita l'idoneità in quella scritta e nelle prove obbligatorie di esame (scritte ed orali).

Nella valutazione, sia della prova scritta, sia della prova orale, la Commissione delibera sulla idoneità del candidato, senza attribuzione di voto.

I candidati che intendono partecipare alla prova facoltativa di lingua tedesca debbono farlo presente nella domanda di partecipazione al concorso, a pena di decadenza.

Art. 8.

Documento di identificazione

Per essere ammessi a sostenere le prove di esame, i candidati dovranno esibire un documento di riconoscimento con fotografia (tessera postale, porto d'armi, patente automobilistica, passaporto, carta d'identità o libretto ferroviario).

Art. 9.

Documenti di rito

I candidati utilmente collocati nella graduatoria dovranno far pervenire a mezzo raccomandata postale, al Ministero di grazia e giustizia - Ufficio III dell'organizzazione giudiziaria e degli affari generali, nel termine perentorio di giorni venti dall'invito i seguenti documenti:

A) titolo di studio: diploma originale o copia notarile autentica su carta da bollo.

Nel caso che il diploma non sia stato rilasciato, i candidati sono tenuti a presentare, su carta da bollo, il certificato contenente la dichiarazione che lo stesso sostituisce a tutti gli effetti il diploma originale.

In caso di smarrimento o distruzione del diploma originale il candidato deve presentare il duplicato rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269;

B) estratto dell'atto di nascita, rilasciato su carta da bollo: non è ammesso il certificato dell'atto di nascita;

I candidati nati all'estero, per i quali non sia avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nei registri di stato civile di un Comune italiano, potranno produrre un certificato della competente autorità consolare, debitamente legalizzato;

C) certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine;

D) certificato di godimento dei diritti politici, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza;

E) certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo, rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica, presso il tribunale competente per territorio.

Tale documento non può essere sostituito con il certificato penale;

F) certificato medico, su carta da bollo, rilasciato dal medico provinciale o militare, ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti od imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio, in base anche all'accertamento previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Gli aspiranti invalidi di guerra, invalidi civili per fatti di guerra ed invalidi per servizio, debbono produrre il certificato medico rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, ai sensi rispettivamente dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375 e dell'art. 3 della legge 21 febbraio 1953, n. 142, contenente, cioè, la dichiarazione che l'invalido non ha perduto ogni capacità lavorativa e che per la natura e il grado dell'invalidità o mutilazione, non è di pregiudizio alla salute e alla incolumità dei compagni di lavoro e alla sicurezza degli impianti e che, inoltre, è idoneo a disimpegnare le mansioni di aiutante ufficiale giudiziario.

I candidati impiegati civili di ruolo dello Stato e gli operai di ruolo dello Stato, possono limitarsi a produrre i documenti di cui alle lettere *A*) ed *F*) del presente articolo, unitamente alla copia integrale dello Stato di servizio civile.

I candidati indigenti possono produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella *B*, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 192, purchè esibiscano un certificato di povertà.

I documenti di cui alle lettere *C*), *D*) ed *F*) del presente articolo dovranno essere rilasciati in data non anteriore di tre mesi da quella della lettera d'invito.

Roma, addì 25 gennaio 1965

p. Il Ministro: MISASI

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 febbraio 1965
Registro n. 6, foglio n. 231. — GALLUCCI

(Schema della domanda su carta da bollo da L. 400 da presentare o spedire alla Procura della Repubblica nella cui giurisdizione l'aspirante è domiciliato a mezzo di raccomandata postale)

Il sottoscritto . . . . domiciliato a . . . . . (provincia di . . . .) in via . . . . . . n. . . chiede di essere ammesso al concorso per esame a sessantatre posti di aiutante ufficiale giudiziario, indetto con decreto ministeriale . . .

Dichiara sotto la propria responsabilità:

A) è nato il . . . . . . e che (1) avendo superato i trenta anni, ha diritto alla elevazione di tale limite di età essendo in possesso del seguente titolo . . . .;

B) è cittadino italiano;

C) è iscritto nelle liste elettorali del comune di . . oppure (2) . . . .;

D) ha riportato (3) . . . .;

E) è in possesso del . . . conseguito . . . nell'anno scolastico . . . presso . . . . . .;

F) la sua posizione, in ordine agli obblighi militari è la seguente (4) . . . .;

G) ha prestato servizio. (5) . . . .;

H) intende sostenere la prova facoltativa di lingua tedesca (6).

Data . . . .

Firma (7) . . . .

---

(1) Indicare il titolo o i titoli che danno diritto alla elevazione del limite di età di anni 30.

(2) In caso di non iscrizione nelle liste elettorali o di cancellazione dalle medesime, indicarne i motivi.

(3) Indicare le eventuali condanne riportate (anche se per esse sia intervenuta amnistia, indulto, perdono giudiziale o riabilitazione) con gli estremi del relativo provvedimento e gli eventuali procedimenti penali pendenti, oppure dichiarare la inesistenza di qualsiasi precedente o pendenza penale.

(4) Nel caso che i candidati siano stati giudicati permanentemente o temporaneamente inabili al servizio militare, dovranno dichiarare l'infermità o l'imperfezione che ha dato luogo a tale giudizio nei loro confronti.

(5) Ove ricorra l'ipotesi, indicare la qualità del servizio prestato presso pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione dei rapporti d'impiego.

(6) I candidati che intendano sostenere la prova di lingua tedesca, ai fini della riserva dei posti prevista dall'art. 1 del bando, devono dichiararlo nella domanda a pena di decadenza.

(7) La firma del candidato deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza; se trattasi di impiegato dello Stato è sufficiente il visto del capo dell'ufficio.

(960)

Costituzione della Commissione esaminatrice del concorso a sei posti di operaio in prova di ruolo dello Stato di 1ª categoria - specializzati - con la qualifica professionale di « falegname M ».

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il decreto ministeriale 20 luglio 1964, registrato alla Corte dei conti il 20 agosto 1964, registro n. 7, foglio n. 246, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 217 del 4 settembre 1964, col quale è stato indetto un concorso a sei posti di operaio in prova di ruolo dello Stato di 1ª categoria - specializzati (coefficiente 167) con la qualifica professionale di « falegname M », presso il Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena;

Attesa la necessità di provvedere alla nomina della Commissione esaminatrice del concorso predetto;

Vista la legge 5 marzo 1961, n. 90, sullo stato giuridico degli operai dello Stato;

Visto l'art. 12 del regolamento speciale 1º giugno 1925, per il personale operaio del Ministero di grazia e giustizia;

Decreta:

La Commissione esaminatrice del concorso a sei posti di operaio in prova di ruolo dello Stato di 1ª categoria - specializzati - con la qualifica professionale di « falegname M », presso il Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena, indetto con decreto ministeriale 20 luglio 1964, è costituita come appresso:

Presidente:

Pennacchia dott. Guido, magistrato di Corte d'appello, direttore dell'ufficio V della Direzione generale degli istituti di prevenzione e di pena.

Componenti:

Capasso prof ing. Paolo, insegnante titolare (coefficiente 580) del Laboratorio tecnologico dell'Istituto tecnico industriale « Armellini » di Roma;

Lucchetti Federico, capo operaio nell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena.

Segretario:

Cassieri Francesco, archivista nell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena.

Alla spesa presunta di L. 60.000 per il funzionamento della Commissione predetta si provvederà con i fondi stanziati sul cap 13, art 6, del bilancio passivo di questo Ministero per il periodo finanziario 1º luglio-31 dicembre 1964 e corrispondenti capitoli degli esercizi successivi.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 13 novembre 1964

p. *Il Ministro*
Il Sottosegretario di Stato: Misasi

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 gennaio 1965
Registro n. 1 *Grazia e giustizia, foglio n.* 92. — Gallucci

(1026)

Costituzione della Commissione esaminatrice del concorso a quattro posti di operaio in prova di ruolo dello Stato di 1ª categoria - specializzati - con la qualifica professionale di « sarto M ».

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il decreto ministeriale 20 luglio 1964, registrato alla Corte dei conti il 20 agosto 1964, registro n. 7, foglio n. 246, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 217 del 4 settembre 1964, col quale è stato indetto un concorso a quattro posti di operaio in prova di ruolo dello Stato di 1ª categoria - specializzati - (coefficiente 167) con la qualifica professionale di « sarto M », presso il Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena;

Attesa la necessità di provvedere alla nomina della Commissione esaminatrice del concorso predetto;

Vista la legge 5 marzo 1961, n. 90, sullo stato giuridico degli operai dello Stato;

Visto l'art. 12 del regolamento speciale 1º giugno 1925, per il personale operaio del Ministero di grazia e giustizia;

Decreta:

La Commissione esaminatrice del concorso a quattro posti di operaio in prova di ruolo dello Stato di 1ª categoria - specializzati - con la qualifica professionale di « sarto M », presso il Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena, indetto con decreto ministeriale 20 luglio 1964, è costituita come appresso:

Presidente:

Pennacchia dott. Guido, magistrato di Corte d'appello, direttore dell'ufficio V della Direzione generale degli istituti di prevenzione e di pena.

Componenti:

Capasso prof. ing. Paolo, insegnante titolare (coefficiente 580) del Laboratorio tecnologico dell'Istituto tecnico industriale « Armellini » di Roma;

Marolda Carlo Luciano, operaio di 1ª categoria nella Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena.

Segretario:

Cassieri Francesco, archivista nell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena.

Alla spesa presunta di L. 80.000 per il funzionamento della Commissione predetta si provvederà con i fondi stanziati sul cap. 13, art. 6, del bilancio passivo di questo Ministero per il periodo finanziario 1º luglio-31 dicembre 1964 e corrispondenti capitoli degli esercizi successivi.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 13 novembre 1964

p. *Il Ministro*
Il Sottosegretario di Stato: Misasi

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 gennaio 1965
Registro n. 1 *Grazia e giustizia, foglio n.* 93. — Gallucci

(1027)

Costituzione della Commissione esaminatrice del concorso a quattro posti di operaio in prova di ruolo dello Stato di 1ª categoria - specializzati - con la qualifica professionale di « muratore M ».

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il decreto ministeriale 20 luglio 1964, registrato alla Corte dei conti il 20 agosto 1964, registro n. 7, foglio n. 246, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 217 del 4 settembre 1964, col quale è stato indetto un concorso a quattro posti di operaio in prova di ruolo dello Stato di 1ª categoria - specializzati - (coefficiente 167) con la qualifica professionale di « muratore M », presso il Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena;

Attesa la necessità di provvedere alla nomina della Commissione esaminatrice del concorso predetto;

Vista la legge 5 marzo 1961, n. 90, sullo stato giuridico degli operai dello Stato;

Visto l'art. 12 del regolamento speciale 1º giugno 1925, per il personale operaio del Ministero di grazia e giustizia;

Decreta:

La Commissione esaminatrice del concorso a quattro posti di operaio in prova di ruolo dello Stato di 1ª categoria - specializzati - con la qualifica professionale di « muratore M », presso il Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena, indetto con decreto ministeriale 20 luglio 1964, è costituita come appresso:

Presidente:

Pennacchia dott. Guido, magistrato di Corte d'appello, direttore dell'ufficio V della Direzione generale degli istituti di prevenzione e di pena.

Componenti:

Capasso prof. ing. Paolo, insegnante titolare (coefficiente 580) del Laboratorio tecnologico dell'Istituto tecnico industriale « Armellini » di Roma;

Germani Rocco, capo operaio nell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena.

Segretario:

Pirro Francesco, aiutante di 1ª classe nell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena.

Alla spesa presunta di L. 50.000 per il funzionamento della Commissione predetta si provvederà con i fondi stanziati sul cap. 13, art. 6, del bilancio passivo di questo Ministero per il periodo finanziario 1° luglio-31 dicembre 1964 e corrispondenti capitoli degli esercizi successivi.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 13 novembre 1964

p. *Il Ministro*
Il Sottosegretario di Stato: MISASI

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 gennaio 1965
Registro n. 1 *Grazia e giustizia, foglio n.* 89

(1028)

Costituzione della Commissione esaminatrice del concorso a quattro posti di operaio in prova di ruolo dello Stato di 1ª categoria - specializzati - con la qualifica professionale di « calzolaio di precisione M ».

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il decreto ministeriale 20 luglio 1964, registrato alla Corte dei conti il 20 agosto 1964, registro n. 7, foglio n. 246, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 217 del 4 settembre 1964, col quale è stato indetto un concorso a quattro posti di operaio in prova di ruolo dello Stato di 1ª categoria - specializzati - (coefficiente 167) con la qualifica professionale di « calzolaio di precisione M », presso il Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena;

Attesa la necessità di provvedere alla nomina della Commissione esaminatrice del concorso predetto;

Vista la legge 5 marzo 1961, n. 90, sullo stato giuridico degli operai dello Stato;

Visto l'art. 12 del regolamento speciale 1° giugno 1925, per il personale operaio del Ministero di grazia e giustizia;

Decreta:

La Commissione esaminatrice del concorso a quattro posti di operaio in prova di ruolo dello Stato di 1ª categoria - specializzati - con la qualifica professionale di « calzolaio di precisione M », presso il Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena, indetto con decreto ministeriale 20 luglio 1964, è costituita come appresso:

Presidente:

Pennacchia dott. Guido, magistrato di Corte d'appello, direttore dell'ufficio V della Direzione generale degli istituti di prevenzione e di pena.

Componenti:

Capasso prof. ing. Paolo, insegnante titolare (coefficiente 580) del Laboratorio tecnologico dell'Istituto tecnico industriale « Armellini » di Roma;

Candigliota Guglielmo, capo operaio nell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena.

Segretario:

Cassieri Francesco, archivista nell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena.

Alla spesa presunta di L. 30.000 per il funzionamento della Commissione predetta si provvederà con i fondi stanziati sul cap. 13, art. 6, del bilancio passivo di questo Ministero per il periodo finanziario 1° luglio-31 dicembre 1964 e corrispondenti capitoli degli esercizi successivi.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 13 novembre 1964

p. *Il Ministro*
Il Sottosegretario di Stato: MISASI

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 gennaio 1965
Registro n. 1 *Grazia e giustizia, foglio n.* 91

(1029)

Costituzione della Commissione esaminatrice del concorso a due posti di operaio in prova di ruolo dello Stato di 1ª categoria - specializzati - con la qualifica professionale di « meccanico M ».

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il decreto ministeriale 20 luglio 1964, registrato alla Corte dei conti il 20 agosto 1964, registro n. 7, foglio n. 246, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 217 del 4 settembre 1964, col quale è stato indetto un concorso a due posti di operaio in prova di ruolo dello Stato di 1ª categoria - specializzati - (coefficiente 167) con la qualifica professionale di « meccanico M », presso il Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena;

Attesa la necessità di provvedere alla nomina della Commissione esaminatrice del concorso predetto;

Vista la legge 5 marzo 1961, n. 90, sullo stato giuridico degli operai dello Stato;

Visto l'art. 12 del regolamento speciale 1° giugno 1925, per il personale operaio del Ministero di grazia e giustizia;

Decreta:

La Commissione esaminatrice del concorso a due posti di operaio in prova di ruolo dello Stato di 1ª categoria - specializzati - con la qualifica professionale di « meccanico M », presso il Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena, indetto con decreto ministeriale 20 luglio 1964, è costituita come appresso:

Presidente:

Pennacchia dott. Guido, magistrato di Corte d'appello, direttore dell'ufficio V della Direzione generale degli istituti di prevenzione e di pena.

Componenti:

Capasso prof. ing. Paolo, insegnante titolare (coefficiente 580) del Laboratorio tecnologico dell'Istituto tecnico industriale « Armellini » di Roma;

Maniscalco Francesco, capo operaio nell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena.

Segretario:

Pirro Francesco, aiutante di 1ª classe nell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena.

Alla spesa presunta di L. 30.000 per il funzionamento della Commissione predetta si provvederà con i fondi stanziati sul cap. 13, art. 6, del bilancio passivo di questo Ministero per il periodo finanziario 1° luglio-31 dicembre 1964 e corrispondenti capitoli degli esercizi successivi.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 13 novembre 1964

p. *Il Ministro*
Il Sottosegretario di Stato: MISASI

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 gennaio 1965
Registro n. 1 *Grazia e giustizia, foglio n.* 90

(1030)

Costituzione della Commissione esaminatrice del concorso a tre posti di operaio in prova di ruolo dello Stato di 1ª categoria - specializzati - con la qualifica professionale di « montatore-motorista di P ».

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il decreto ministeriale 20 luglio 1964, registrato alla Corte dei conti il 20 agosto 1964, registro n. 7, foglio n. 246, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 217 del 4 settembre 1964, col quale è stato indetto un concorso a tre posti di operaio in prova di ruolo dello Stato di 1ª categoria - specializzati - (coefficiente 167) con la qualifica professionale di « montatore-motorista di P », presso il Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena;

Attesa la necessità di provvedere alla nomina della Commissione esaminatrice del concorso predetto;

Vista la legge 5 marzo 1961, n. 90, sullo stato giuridico degli operai dello Stato;

Visto l'art. 12 del regolamento speciale 1° giugno 1925, per il personale operaio del Ministero di grazia e giustizia;

Decreta:

La Commissione esaminatrice del concorso a tre posti di operaio in prova di ruolo dello Stato di 1ª categoria - specializzati - con la qualifica professionale di « montatore-motorista di P », presso il Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena, indetto con decreto ministeriale 20 luglio 1964, è costituita come appresso:

Presidente:

Pennacchia dott. Guido, magistrato di Corte d'appello, direttore dell'ufficio V della Direzione generale degli istituti di prevenzione e di pena.

Componenti:

Capasso prof. ing. Paolo, insegnante titolare (coefficiente 580) del Laboratorio tecnologico dell'Istituto tecnico industriale « Armellini » di Roma;

Cantoro Alfredo, operaio specializzato di 1ª categoria nell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena.

Segretario:

Pirro Francesco, aiutante di 1ª classe nell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena.

Alla spesa presunta di L. 40.000 per il funzionamento della Commissione predetta si provvederà con i fondi stanziati sul cap. 13, art. 6, del bilancio passivo di questo Ministero per il periodo finanziario 1° luglio-31 dicembre 1964 e corrispondenti capitoli degli esercizi successivi.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 13 novembre 1964

p. *Il Ministro*
Il Sottosegretario di Stato: MISASI

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 gennaio 1965
Registro n. 1 Grazia e giustizia, foglio n. 88

(1031)

MINISTERO DELLE PARTECIPAZIONI STATALI

Aumento da sei a nove dei posti per consigliere di 3ª classe in prova di cui al concorso indetto con decreto ministeriale 4 gennaio 1964, pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » n. 121 del 19 maggio 1964 e riapertura dei termini (giorni trenta) per la presentazione di nuove domande di partecipazione al concorso.

IL MINISTRO
PER LE PARTECIPAZIONI STATALI

Vista la legge 22 dicembre 1956, n. 1589;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1958, n. 15;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, che approva il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, concernente le norme di esecuzione del citato testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto ministeriale del 4 gennaio 1964, registrato alla Corte dei conti il 6 febbraio 1964, registro n. 3 Partecipazioni statali, foglio n. 281, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 121 del 19 maggio 1964, con il quale è stato indetto il concorso per esami a sei posti di consigliere di 3ª classe in prova nel ruolo della carriera direttiva del Ministero delle partecipazioni statali;

Considerato che per accertate esigenze di servizio del Ministero, si rende necessario mettere a concorso anche i tre posti resisi disponibili successivamente alla pubblicazione del suddetto decreto, e di aumentare, conseguentemente, a nove il numero dei posti del concorso stesso;

Considerato, altresì, che ragioni di pubblico interesse consigliano di riaprire i termini per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso suddetto;

Decreta:

Art. 1.

Il numero dei posti del concorso per esami a consigliere di 3ª classe in prova nel ruolo della carriera direttiva del Ministero delle partecipazioni statali, di cui al decreto ministeriale del 4 gennaio 1964, richiamato nelle premesse, è aumentato da sei a nove.

Al concorso si applicano anche le norme di cui alla legge 24 giugno 1964, n. 538.

Art. 2.

Sono riaperti i termini per la durata di trenta giorni, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso di cui al precedente art. 1, per il numero di posti aumentato da sei a nove per effetto del presente decreto.

Art. 3.

Restano salvi i diritti di coloro che hanno già presentato domanda di partecipazione al concorso, entro i termini previsti dal citato decreto ministeriale del 4 gennaio 1964, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 121 del 19 maggio 1964.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 31 ottobre 1964

Il Ministro: Bo

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 gennaio 1965
Registro n. 4 Partecipazioni statali, foglio n. 39. — VIOLA

(974)

MINISTERO DELLA DIFESA - ESERCITO

Posti d'impiego civile nella carriera esecutiva presso il Ministero del tesoro spettanti ai sottufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi di polizia dipendente dalle Amministrazioni dell'interno, di grazia e giustizia, delle finanze e dell'agricoltura e foreste. (Circolare 22 gennaio 1965).

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Sono disponibili presso il Ministero del tesoro, nel ruolo della carriera esecutiva delle Direzioni provinciali del tesoro n. 156 (centocinquantasei) posti di ufficiale di prima classe spettanti ai sottufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi di polizia dipendenti dalle Amministrazioni dell'interno, di grazia e giustizia, delle finanze e dell'agricoltura e foreste, già in nota per il passaggio all'impiego civile e quindi in possesso dei prescritti requisiti di cui è cenno nel secondo comma dell'art. 352 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato (decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3).

I sottufficiali che intendano concorrere ai suindicati posti dovranno presentare al Corpo di appartenenza, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di pubblicazione

della presente circolare nella *Gazzetta Ufficiale*, apposita domanda su carta da bollo da L. 400, nella quale essi dovranno dichiarare di essere disposti a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi residenza. Sarà considerata presentata fuori termine, e pertanto irricevibile, qualsiasi domanda che sarà pervenuta, oltre il termine stabilito, ai detti Corpi. Questi dovranno dichiarare in calce alla domanda la data sotto la quale la stessa è stata presentata.

Le domande dei sottufficiali dell'Esercito dovranno essere subito, ed in ogni caso entro il termine massimo di giorni 15 (quindici) dalla data di presentazione, trasmesse dagli Enti presso i quali gli interessati sono in servizio direttamente a questo Ministero (Direzione generale personali civili e affari generali), corredate del documento (elenco notizie) di cui alla circolare n. 1019/A del 24 settembre 1963.

Le domande prodotte dai sottufficiali della Marina, della Aeronautica, dei Corpi di polizia dipendenti dalle Amministrazioni dell'interno, di grazia e giustizia, delle finanze e della agricoltura e foreste dovranno essere trasmesse, con ogni urgenza, dagli Enti presso i quali gli interessati sono in servizio alle rispettive Amministrazioni centrali che provvederanno a rimetterle, corredate della documentazione di cui sopra è cenno, a questo Ministero (Direzione generale personali civili e affari generali) entro 20 (venti) giorni dalla scadenza del termine fissato per la presentazione delle domande stesse.

Non hanno titolo a concorrere agli anzidetti posti i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che alla scadenza del termine stabilito nel secondo comma della presente circolare abbiano acquisito diritto a pensione vitalizia per anzianità di servizio o siano cessati dal servizio per una delle cause indicate al primo comma dell'art. 58 della legge 31 luglio 1954, n. 599 o comunque da più di cinque anni, ovvero siano incorsi nella perdita del grado.

Parimenti non hanno diritto a concorrere ai medesimi posti i sottufficiali del Corpo degli agenti di pubblica sicurezza che, alla scadenza del cennato termine contenuto nel detto secondo comma della presente circolare, abbiano acquisito diritto a pensione vitalizia per anzianità di servizio o siano cessati dal servizio per una delle cause indicate al primo comma dell'art. 57 della legge 3 aprile 1958, n. 460 o comunque da più di cinque anni, ovvero siano incorsi nella perdita del grado.

Infine, non hanno titolo a concorrere ai suindicati posti i sottufficiali del Corpo degli agenti di custodia che alla scadenza del ripetuto termine abbiano raggiunto l'anzianità di servizio occorrente per l'acquisizione del diritto a pensione normale o siano cessati dal servizio per una delle cause indicate al primo comma dell'art. 57 della legge 18 febbraio 1963, n. 173, o comunque da più di cinque anni o siano incorsi nella perdita del grado.

Ai sottufficiali che saranno nominati all'impiego civile compete, in aggiunta agli assegni iniziali della qualifica di ufficiale di prima classe l'eventuale differenza, da riassorbirsi nei successivi aumenti, tra lo stipendio (o l'ammontare della paga giornaliera valutata ad anno) del quale sono provvisti e lo stipendio assegnato nella suddetta qualifica, esclusa ogni indennità di carattere militare ovvero propria del Corpo di polizia per quelli che vi appartengono.

La presente vale come notificazione a tutti gli interessati.

p. Il Ministro: GUADALUPI

(968)

MINISTERO DELL'INTERNO

Costituzione della Commissione esaminatrice del concorso per esami a tredici posti di ispettore in prova nel ruolo tecnico (carriera direttiva) dei Servizi antincendi, indetto con decreto ministeriale 17 giugno 1964.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il proprio decreto 17 giugno 1964, registrato alla Corte dei conti il 24 luglio 1964, registro n. 25 Interno, foglio n. 32, con il quale è stato indetto un concorso per esami a tredici posti di ispettore in prova del ruolo tecnico (carriera direttiva) dei Servizi antincendi;

Ritenuta la necessità di provvedere alla nomina della Commissione esaminatrice prevista dall'art. 3, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante norme di esecuzione al testo unico 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5;

Decreta:

La Commissione esaminatrice del concorso per esami a tredici posti di ispettore in prova del ruolo tecnico (carriera direttiva) dei Servizi antincendi è così costituita:

Presidente:

Breglia dott. Francesco, presidente di sezione del Consiglio di Stato.

Componenti:

Spaziante dott. Domenico, vice prefetto in servizio presso la Direzione generale dei Servizi antincendi;

Oriani ing. Giuseppe, ispettore generale del ruolo tecnico dei Servizi antincendi;

Castagna prof. Arnaldo, professore di ingegneria presso l'Università di Roma;

Turriziani prof. Renato, professore di ingegneria presso l'Università di Cagliari.

Eserciterà le funzioni di segretario il dott. Vito Mercadante, vice prefetto ispettore dell'Amministrazione civile dell'interno, in servizio presso la Direzione generale dei servizi antincendi.

Al presidente, ai componenti ed al segretario della suddetta Commissione competono i compensi di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5.

La spesa relativa graverà sul cap. 16 dello stato di previsione al bilancio del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1° luglio-31 dicembre 1964.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti, per la registrazione.

Roma, addì 29 dicembre 1964

p. Il Ministro: MIGLIORI

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 gennaio 1965
Registro n. 4 Interno, foglio n. 14

(1034)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Nomina della Commissione giudicatrice del concorso per titoli ad un posto di direttore straordinario nel ruolo della carriera direttiva degli Istituti di sperimentazione agraria e talassografica per la direzione della Stazione di entomologia agraria di Firenze.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il decreto ministeriale 11 marzo 1964, registrato alla Corte dei conti il 22 aprile 1964, registro n. 6, foglio n. 251, con il quale veniva bandito un concorso per titoli ad un posto di direttore straordinario del ruolo del personale della carriera direttiva degli Istituti di sperimentazione agraria e talassografica, per la direzione della Stazione di entomologia agraria di Firenze;

Vista la lettera n. 3707 del 1° dicembre 1964 della Presidenza del Consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste, con la quale segnalava i nominativi dei direttori di Stazioni sperimentali agrarie e professori ordinari universitari di nomina membri della Commissione giudicatrice del concorso predetto, ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la lettera n. 861 S.G. del 17 ottobre 1964 del Presidente del Consiglio di Stato che designa il consigliere di Stato dott. Roberto Vozzi, quale presidente della Commissione esaminatrice del concorso di cui sopra;

Visto il regio decreto 29 maggio 1941, n. 489;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 15 dicembre 1961, n. 1304;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per titoli ad un posto di direttore straordinario nel ruolo del personale della carriera direttiva degli Istituti di sperimentazione agraria e talassografica, per la direzione della Stazione di entomologia agraria di Firenze è così costituita:

Presidente:

Vozzi dott. Roberto, consigliere di Stato.

Membri:

Russo prof. Giuseppe, ordinario di entomologia nella Facoltà di agraria dell'Università di Napoli;

Martelli prof. Minos, ordinario di entomologia nella Facoltà di agraria dell'Università di Milano;

Lombardi prof.ssa Porzia Lorenza, direttore della Stazione bacologica sperimentale di Padova;

Bottini prof. Ettore, direttore della Stazione di chimica agraria sperimentale di Torino.

Svolgerà le funzioni di segretario il direttore di divisione dott. Vincenzo Panzani.

Ai predetti spettano i compensi ed i rimborsi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 21 dicembre 1964

Il Ministro: FERRARI AGGRADI

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 gennaio 1965
Registro n. 1, *foglio n.* 377. — ANGELINI

(992)

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELL'AVIAZIONE CIVILE

AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO

Sostituzione di un membro aggregato della Commissione esaminatrice per il Compartimento di Roma, per il pubblico concorso per esami e per titoli a trecento posti di assistente di stazione in prova, nei ruoli del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE FERROVIE DELLO STATO

Visto lo stato giuridico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, approvato con legge 26 marzo 1958, n. 425 e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 29 novembre 1958, n. 2716, contenente norme di applicazione dello stato giuridico del personale delle ferrovie dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 29 novembre 1963, n 2737, con il quale è stato indetto un pubblico concorso per esami e per titoli a trecento posti di assistente di stazione in prova, nei ruoli del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato;

Vista la propria deliberazione n. 135/P.2.1.1. del 28 aprile 1964, con la quale sono state nominate le Commissioni esaminatrici compartimentali per l'espletamento del pubblico concorso di cui sopra;

Vista la propria deliberazione n. 153/P.2.1.1. in data 3 dicembre 1964, con la quale sono stati nominati i membri aggregati dalla Commissione esaminatrice compartimentale di Roma per l'espletamento del pubblico concorso di cui sopra;

Delibera:

In sostituzione dell'interprete principale Monti dott. Italo, trasferito ad altra sede, l'interprete superiore De Angelis Mario è confermato membro aggregato alla Commissione esaminatrice compartimentale di Roma del concorso in epigrafe, anche per l'espletamento delle prove facoltative di lingue francese e inglese.

Roma, addì 25 gennaio 1965

Il direttore generale: RENZETTI

(988)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

AZIENDA NAZIONALE AUTONOMA DELLE STRADE

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale di merito del concorso pubblico per esami a dieci posti di vice disegnatore in prova nel ruolo della carriera di concetto tecnica dell'A.N.A.S.

Ai sensi dell'art 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà avviso che nel Bollettino ufficiale dell'A.N.A.S n. 1, dell'anno 1965, è pubblicato il decreto ministeriale 10 dicembre 1964, n. 18941, registrato alla Corte dei conti il 12 gennaio 1965, registro n. 1, foglio n 90, con il quale è stata approvata la graduatoria generale di merito del concorso pubblico per esami a dieci posti di vice disegnatore in prova nel ruolo della carriera di concetto tecnica dell'A.N.A.S., indetto con decreto ministeriale 12 agosto 1963, n 12437, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 251 del 24 settembre 1963.

(977)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria del concorso per esami a venti posti di vice perito in prova (coefficiente 202) nella carriera di concetto del ruolo tecnico del Corpo delle miniere.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si rende noto che nel Bollettino ufficiale n. 9, del mese di settembre 1964, messo in distribuzione il 23 gennaio 1965, del Ministero dell'industria e del commercio, è stata pubblicata la graduatoria dei vincitori del concorso per esami a venti posti di vice perito in prova (coefficiente 202) nella carriera di concetto del ruolo tecnico del Corpo delle miniere, indetto con decreto ministeriale 16 luglio 1962, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 272 del 27 ottobre 1962.

(991)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI CASERTA

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Caserta

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 9701, del 1° agosto 1964, con il quale sono stati dichiarati i vincitori del concorso ai posti di medico condotto indetto con decreto del medico provinciale n. 5159 del 25 settembre 1962;

Atteso che il dott. Salvatore Iacono, dichiarato vincitore della condotta medica frazione San Clemente di Caserta, ha accettato la condotta medesima;

Vista la graduatoria degli idonei al concorso sopraindicato, approvata con proprio decreto n. 9699 del 1° agosto 1964, nonchè l'ordine di preferenza delle sedi indicate nella domanda di ammissione al concorso dei candidati che seguono nella graduatoria;

Visto l'art. 26 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Al proprio decreto n. 9701, del 1° agosto 1964 è apportata la seguente ulteriore modifica:

Il dott. Giorgio Sarno viene dichiarato vincitore della condotta medica frazione Tuoro di Caserta in luogo del dott. Salvatore Iacono rinunciatario della condotta medesima.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi di legge.

Caserta, addì 10 febbraio 1965

Il medico provinciale: LANNA

(997)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI VERONA

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Verona

IL MEDICO PROVINCIALE

Visti i precedenti decreti in data 1° giugno 1964, numeri 103082 e 103100, con i quali è stata approvata la graduatoria di merito dei concorrenti idonei nel concorso a posti di medico condotto vacanti in provincia di Verona al 30 novembre 1962, e sono stati dichiarati i vincitori dei singoli posti messi a concorso;

Considerato che la condotta di Brentino Belluno è rimasta vacante del titolare a seguito di rinuncia del vincitore precedentemente designato, e che , pertanto, è necessario provvedere alla copertura del posto medesimo;

Decreta:

Il dott. Frinzi Dino, risultato idoneo nel concorso di cui nelle premesse, è dichiarato vincitore del concorso in trattazione per la sede di Brentino Belluno.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nel Foglio annunzi legali della provincia di Verona e, per otto giorni consecutivi, all'albo dello Ufficio medico provinciale di Verona, della Prefettura di Verona e del Comune interessato.

Verona, addì 8 febbraio 1965

Il medico provinciale: DE MARCO

(1000)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI CUNEO

Sostituzione di un componente la Commissione giudicatrice del concorso a posti di ufficiale sanitario vacanti nella provincia di Cuneo.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visti i propri decreti n. 242 med., in data 15 ottobre 1964 e n. 108 med., in data 30 dicembre 1964, con i quali rispettivamente si costituiva la Commissione giudicatrice del concorso pubblico per titoli ed esami ai posti di ufficiale sanitario nei comuni di Alba e Mondovì e si stabilivano Cuneo e Torino come sedi dove la Commissione stessa avrebbe svolto i propri lavori;

Vista la circolare del Ministero della sanità n. 300.XIII.I.AG. 18 del 19 gennaio 1965, concernente la composizione delle Commissioni giudicatrici dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Province;

Ritenuta la necessità di sostituire uno dei componenti della predetta Commissione e precisamente il prof. Angelino Pier Federico, a seguito delle istruzioni contenute nella circolare, suindicata;

Vista la nuova designazione dell'Ordine provinciale dei medici;

Visto l'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 1211;

Decreta:

Il prof. Berretta Anguissola Alessandro titolare della cattedra di patologia medica presso l'Università degli studi di Torino, è nominato componente della Commissione giudicatrice del concorso pubblico per titoli ed esami ai posti di ufficiale sanitario nei comuni di Alba e Mondovì, in sostituzione del prof. Angelino Pier Federico.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo Ufficio, a quello della locale Prefettura ed a quello dei comuni di Alba e Mondovì.

Cuneo, addì 6 febbraio 1965

Il medico provinciale: LABOMBARDA

(970)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI TORINO

Sostituzione del segretario della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Torino.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il decreto n. 13942 in data 31 dicembre 1962, con il quale venne indetto il pubblico concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Torino al 30 novembre 1962;

Visto il decreto n. 1259 in data 7 febbraio 1964, con il quale venne costituita la Commissione giudicatrice del concorso predetto;

Considerato che il dott. Achille Catalani, segretario della Commissione giudicatrice, è stato trasferito ad altra sede;

Ritenuto di dover provvedere alla sua sostituzione;

Visto l'art. 12 del decreto presidenziale 10 giugno 1955, n. 854 che sostituisce l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265;

Visti gli articoli 8, 50 e 81 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Visto l'art. 6 della legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

In sostituzione del dott. Achille Catalani, è nominato segretario della Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Torino al 30 novembre 1962, il dott. Antonio Di Giovine.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* e, per otto giorni consecutivi, nell'albo pretorio della Prefettura e dell'Ufficio del medico provinciale di Torino.

Torino, addì 11 gennaio 1965

Il medico provinciale: RAMUSINO

(945)

UMBERTO PETTINARI, *direttore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.